

KeyNews

Business Unit Wealth Management

Ottobre 2019



Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze più interessanti nel settore Wealth.

INDICE

- I **Cointestazione di conto corrente bancario**
- II **Trust successorio: atto di dotazione e imposta sulle successioni**
- III **Trust autodichiarato di garanzia: imposte indirette in misura fissa**
- IV **Trust con finalità caritatevoli e filantropiche: imposta sulle successioni**

I **Cointestazione di conto corrente bancario**

*La Corte di Cassazione conferma l'orientamento già assunto con la sentenza n. 13614/2013, secondo cui la cointestazione di un conto corrente bancario, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé un atto unilaterale idoneo a conferire la legittimazione ad operare sul conto corrente, ma non anche a trasferire la titolarità del credito.
(Breve nota a Cass. Civ., sentenza n. 21963 depositata il 3 settembre 2019)*

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla dibattuta questione relativa alla cointestazione del conto corrente bancario in sede di successione. Il nostro ordinamento, infatti, si limita a regolare espressamente i soli rapporti tra

correntisti e i rapporti interni tra i correntisti, ma non disciplina il caso di morte di uno dei titolari. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1854 e 1298, comma 2, c.c. nell'ipotesi in cui il conto corrente sia intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) e, salvo prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali (art. 1298, comma 2, c.c.).

Recentemente la giurisprudenza ha sancito che *"l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta [...] quando si sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello di liberalità"* (Così Cass. 19400/2018; conf. SS.UU. Cass. 18725/ 2017). Si tratta di una qualificazione non indifferente dato che alle donazioni indirette si applicano talune previsioni proprie delle donazioni dirette (i.e. le regole della revoca delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza dei figli; quella sulla riduzione delle donazioni).

Nella sentenza in commento però, la questione della cointestazione è stata prospettata e analizzata nella sola prospettiva della cessione del credito.

Oggetto del giudizio, infatti, era una lite ereditaria avente ad oggetto le somme depositate da una signora presso il conto corrente (e un conto deposito titoli) acceso da quest'ultima e, in seguito, cointestato con due suoi nipoti. Questi ultimi, si legge dalla sentenza, dopo essere divenuti cointestatari di detto conto hanno (all'insaputa della signora) prelevato l'intero saldo dello stesso (nonché del deposito titoli). Successivamente alla morte della signora, gli altri eredi hanno citato in giudizio i due nipoti cointestatari del conto, al fine di ottenere la restituzione delle somme da questi ultimi prelevate ed eccedenti la loro quota di eredità.

Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato i due nipoti a rifondere agli altri eredi una somma pari ad un terzo di quanto prelevato; *"Ciò sul presupposto che gli importi di un conto bancario con annesso dossier titoli intestato originariamente ad una unica persona e successivamente (prima della morte della stessa) cointestato ad altre due persone [devono] ritenersi di proprietà pro quota indivisa di tutti e tre"*. La sentenza di primo grado è stata poi anche confermata dalla Corte di Appello di Venezia.

La Suprema Corte, in riforma della sentenza impugnata, ha invece sancito il seguente principio: *"la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti [...], è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente [...] è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario"*. La cointestazione, infatti, costituisce *"solo presunzione semplice della contitolarità per quote eguali dei saldi dei correntisti"* (così Cass. 13614/2013).

II **Trust successorio: atto di dotazione e imposta sulle successioni**

L'istituzione e la dotazione di un trust mediante testamento comporta l'applicazione dell'imposta di successione e, ove oggetto di dotazione siano anche beni immobili, l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale sul loro valore catastale. Nuova pronuncia dell'Amministrazione finanziaria (Breve commento alla risposta all'interpello n. 371/E, del 10 settembre 2019)

Con la Risposta n. 371 pubblicata il 10 settembre, l'Agenzia si esprime in merito all'applicazione delle imposte indirette al trasferimento di beni in un trust.

Nello specifico, il contribuente ha interpellato l’Agenzia al fine di ottenere conferma che il trasferimento di un bene immobile sito in Italia (oltreché di alcuni titoli bancari), in un trust successorio costituito mediante disposizione testamentaria non dovesse scontare alcuna imposta di successione e donazione in Italia, e che le imposte ipotecarie e catastali dovessero applicarsi in misura fissa pari a 200 euro cadauna.

La pronuncia dell’Amministrazione finanziaria assume una rilevanza significativa in ragione del fatto che, a quanto consta, è la prima volta che l’Ufficio è chiamato a pronunciarsi su una fattispecie simile dopo che le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione nel primo semestre del 2019 hanno (avevano?) in qualche modo fornito dei punti fermi in merito al regime delle imposte indirette delle attribuzioni in trust.

Sorprendentemente, la risposta dell’Amministrazione fa esclusivo riferimento alle modalità di applicazione delle imposte indirette al trust illustrate nelle datate Circolari n. 48, del 6 agosto 2007, e n. 3, del 22 gennaio 2008, le quali, come noto, individuano il momento rilevante ai fini dell’applicazione dei tributi in commento nell’attribuzione dei beni in trust, ignorando l’esistenza (o la non esistenza) di un effettivo arricchimento del beneficiario, momento che i Giudici di Legittimità avevano valorizzato ai fini delle imposte indirette.

In conseguenza dell’applicazione del tributo successorio, l’Amministrazione smentisce poi l’ulteriore ipotesi avanzata dal contribuente asserendo che le imposte ipotecarie e catastali debbono applicarsi proporzionalmente sul valore catastale del bene immobile, con aliquota rispettivamente del 2 e dell’1 per cento.

La pronuncia lascia spiazzati in quanto viene taciuto qualsiasi riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione (Cass. nn. 1131, 15453, 15455, 1456, 16700, 16705, 19167, 19310, 19319 del 2019), il che non consente di capire se l’Amministrazione abbia quantomeno preso coscienza dell’esistenza di tale orientamento, ritenendolo non meritevole di attenzione rispetto alle linee guida fornite dalla stessa Amministrazione nella decade scorsa o se, viceversa, le difformi conclusioni a cui la Corte è arrivata nell’ambito delle menzionate pronunce “imponga” all’Amministrazione di ignorarle.

Giova ricordare che a seguito delle sentenze ed ordinanze emesse dalla suprema Corte circa l’applicazione delle imposte indirette all’attribuzione dei beni in trust nelle ipotesi di “trust traslativo”, si era giunti – dopo anni di interpretazioni ondivaghe, alla conclusione secondo cui l’atto di dotazione di un trust non costituisce di per sé un trasferimento tassabile ai fini delle imposte di successione e donazione in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee “mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l’obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo talché l’acquisto della proprietà da parte del trustee non dà luogo a quell’effettivo arricchimento a cui si correla l’applicazione dell’imposta prevista dal D.Lgs. n.346 del 1990”.

Pertanto, è evidente che il vivace dibattito giurisprudenziale che aveva caratterizzato l’imposizione indiretta dell’attribuzione dei beni in trust non ha minimamente condizionato l’interpretazione dell’Agenzia che rimane saldamente ancorata al principio secondo cui l’atto di dotazione del trust sconta immediatamente l’imposta sulle successioni e donazioni sulla base delle aliquote e delle franchigie determinate considerando il rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario.

III

Trust autodichiarato di garanzia: imposte indirette in misura fissa

Si applicano le imposte indirette in misura fissa ad un trust autodichiarato di garanzia istituito da una società in favore dei propri creditori in vista della sua ammissione ad una procedura di concordato preventivo; i beni conferiti in trust restano vincolati al successivo

soddisfacimento dei creditori della stessa ed è dunque assente il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, così come di quella proporzionale di registro e ipocatastale, rappresentato dal "reale arricchimento" mediante effettivo trasferimento di beni e diritti tramite attribuzione patrimoniale stabile.

Breve nota a Cassazione, sentenza n. 22757, depositata in data 12 settembre 2019.

La sentenza indicata in epigrafe assume particolare rilievo dal momento che la Corte di Cassazione, per giungere alle conclusioni, ha esaustivamente ripercorso l'evoluzione dell'interpretazione del giudice di legittimità in materia di applicazione delle imposte indirette all'istituto del trust.

La fattispecie presa in esame riguarda il conferimento di immobili in un trust di garanzia al fine di garantire la massa di creditori sociali in vista dell'ammissione della società disponente alla procedura di concordato preventivo. L'Agenzia aveva ritenuto applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni con aliquota proporzionale dell'8%.

Il ragionamento della Suprema Corte prende le mosse dall'esame dell'imposta sulle successioni e donazioni e, in particolare, si sofferma sull'estensione del presupposto impositivo di tale imposta ai vincoli di destinazione (tra cui rientra il trust) che è seguito alla sua reintroduzione a mezzo del D.l. n.262 del 2006.

Dopo aver passato in rassegna gli elementi essenziali dell'istituto del trust individuati dalla Convenzione de l'Aia del 1 luglio 1985 (ratificata con L. n. 364 del 1989), la Corte ricostruisce il trattamento fiscale del trust delineato dall'Amministrazione finanziaria, sottolineando come i "diversi momenti negoziali" nei quali il trust si articola generino incertezza applicativa rispetto alle imposte indirette.

La sentenza ripercorre il vivace dibattito intrapreso dalla giurisprudenza recente, partendo dalla posizione iniziale - (espressa nelle pronunce Cass. nn. 3735, 3737, 3886 e 5322 del 2015) secondo cui si ravvisava quale presupposto impositivo dell'imposta in oggetto la mera costituzione del vincolo di destinazione ex se - e giungendo alla più recente (e distante) posizione di arrivo, espressa da ultimo nella pronuncia Cass. n. 1131 del 2019, secondo cui: (i) presupposto impositivo dell'imposta non è la costituzione del vincolo di destinazione ex se, essendo necessario anche un evento traslativo di beni e diritti; e (ii) la costituzione del vincolo di destinazione sui beni conferiti in trust non produce di per sé un effetto traslativo immediato di beni e diritti.

Ad avallare tale posizione, argomentano i giudici, vi sarebbero considerazioni di natura costituzionale: la mera apposizione del vincolo non può essere indicativa della capacità contributiva ex art. 53 della Costituzione, in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese. La capacità contributiva, infatti, esige sempre l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza. Tale indice, nel caso di specie, è integrato solo se e quando il trust attua la propria funzione (i.e., l'attribuzione dei beni al beneficiario finale). Prima di tale momento, l'apposizione del vincolo (i.e., il trasferimento dei beni nel trust) si risolverebbe invece "in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale".

Pertanto, dal momento che la mera costituzione del vincolo di destinazione non integra di per sé "autonomo presupposto di imposta", tanto l'atto istitutivo di trust quanto l'atto di dotazione del trust non sono di per sé assoggettabili all'imposta sulle donazioni: ne mancherebbero gli elementi costitutivi rappresentati dalla liberalità e dal concreto arricchimento mediante trasferimento effettivo di beni e diritti. Allo stesso tempo a tali atti non è immediatamente applicabile l'imposta proporzionale di registro, ipotecaria o catastale, dal momento che gli stessi non sono in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee: solo l'attribuzione al beneficiario, dotata di effetto traslativo reale, può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione.

Precisa la Corte che in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione ma andrà riferita al trasferimento finale del bene al beneficiario, unico momento nel quale si realizza un effetto traslativo reale.

Nel caso in oggetto dunque, la Corte ha considerato corretto il comportamento del notaio rogante che aveva provveduto all'autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, condotta già avallata inoltre dalla CTR dell'Emilia Romagna che aveva ritenuto che, essendo il trust in questione un trust di scopo privo dell'indicazione dei beneficiari finali, fosse assente nel caso esaminato il "presupposto" medesimo del tributo sulle successioni e donazioni, presupposto che sarebbe integrato dal determinarsi di un "reale arricchimento con finalità liberali in capo ai beneficiari".

IV **Trust con finalità caritatevoli e filantropiche: imposta sulle successioni**

È soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni il conferimento di denaro in un trust istituito per finalità caritatevoli e filantropiche, in quanto la circostanza che l'atto istitutivo contenga una disposizione in base alla quale il trustee ha la facoltà di operare direttamente con il denaro conferito in trust integra di per sé un trasferimento e un arricchimento rilevanti quali presupposto di detta imposta.

Breve nota a Cassazione, sentenza n. 22758, depositata in data 12 settembre 2019.

Nel caso in oggetto, l'Agenzia delle Entrate aveva presentato avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di donazione - in misura proporzionale e con aliquota all'8% - nei confronti del disponente di un trust avente finalità caritatevoli e filantropiche. Il disponente aveva trasferito al trustee del trust - a mezzo di assegni circolari non trasferibili - una somma di denaro che sarebbe andata a costituire il fondo in trust e l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale conferimento effettuato dal disponente consentisse al trust di operare direttamente a favore di una platea indefinita di destinatari e fosse pertanto suscettibile di applicazione dell'imposta di donazione immediata in misura proporzionale.

La CTR, che aveva rigettato il ricorso del contribuente, aveva ritenuto che nel caso in esame il "presupposto impositivo" dell'imposta in oggetto fosse realizzato attraverso il conferimento dei beni dal disponente al trust, essendo invece irrilevante a tali fini il successivo trasferimento ai beneficiari finali, a loro volta non ancora individuati.

Il contribuente ricorre quindi in Cassazione sostenendo, in primo luogo, che il presupposto impositivo dell'imposta di donazione si realizzi solo al momento dell'individuazione degli effettivi beneficiari del trust, e non invece attraverso il conferimento dei beni in trust da parte del disponente. La Suprema Corte ritiene però infondato il motivo.

La Cassazione parte dall'esaminare l'imposta sulle successioni e donazioni e riprende, in maniera pedissequa, l'intero ragionamento sviluppato dalla medesima Corte nell'ambito della sentenza 22757 depositata in medesima data. Tuttavia, pur partendo da identici presupposti di ragionamento il giudice di legittimità giunge a differenti conclusioni. Nella parte finale della pronuncia viene distinta la figura del trust autodichiarato da quella in cui non vi è coincidenza tra disponente e il soggetto nominato trustee del trust.

Nel primo caso, ovvero in presenza di un trust autodichiarato, al momento dell'atto istitutivo e dell'atto di conferimento, mancherebbe il presupposto impositivo dell'imposta di donazione rappresentato dal reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti: si avrebbe solo temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" sino all'unico trasferimento, ossia il trasferimento a favore dei beneficiari del trust. Solo quando è

CHIOMENTI

riscontrabile l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità è applicabile l'imposta di donazione; l'imposta in misura proporzionale troverà applicazione nel caso in cui già nell'atto istitutivo i beneficiari del trust siano ben identificabili e la volontà di effettuare il trasferimento dei beni e dritti in trust in favore di questi sia chiara; diversamente, troverà applicazione l'imposta in misura fissa.

Nel secondo caso, ovvero qualora, al pari della fattispecie concreta oggetto di controversia, (i) non vi sia coincidenza tra la figura del disponente e quella del trustee, (ii) i beneficiari non risultino chiaramente individuati, e (iii) il trust possa perseguire le sue finalità perfino in modo diretto, ossia utilizzando il denaro stesso parte del fondo in trust per finalità liberali, sussisterebbe il presupposto impositivo dell'imposta su successione e donazione.

La Suprema Corte rigetta pertanto il ricorso del contribuente ritenendo soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni il conferimento di denaro - a mezzo di assegni circolari non trasferibili - nel trust avente finalità caritatevoli e filantropiche. In tale ipotesi, la circostanza per la quale il trustee *"possa operare direttamente con il denaro ricevuto per finalità liberali, costituisce di per sé trasferimento e arricchimento"* in favore del trustee, integrando pertanto di per sé stessa il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni.